



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data : 29/08/2014		Atto n. 66
OGGETTO:	Adesione a convenzione con il Tribunale di Lecco per svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di AGOSTO, alle ore 18:45, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

			Presente
1	PANZERI SABINA	SINDACO	S
2	POZZI CRISTIAN	VICE SINDACO	S
3	CAZZANIGA ANNA	ASSESSORE	S
4	CORBETTA MAURIZIO	ASSESSORE	N
5	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 4 N = Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29.8.2014

Oggetto: Adesione a convenzione con il Tribunale di Lecco per svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.

Registro proposte alla Giunta Comunale del 29.8.2014

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adesione a convenzione con il Tribunale di Lecco per svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 9-bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada, il quale contempla la possibilità per le persone condannate, di sostituire in alcuni casi la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento di una prestazione lavorativa di pubblica utilità;

DATO ATTO che l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 definisce il lavoro di pubblica utilità *" come una prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze"*;

CONSIDERATO che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di pubblica utilità non retribuita, da prestarsi nella Provincia di residenza del condannato, sono ulteriormente disciplinate nei successivi commi 3-4-5-6- del predetto art. 54 del D.lgs. n. 274/2000, con il combinato disposto del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2011;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui sopra possono essere svolte presso enti che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Tribunale di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 67 in data 12.5.2011 con la quale si approvava la convenzione di cui sopra;

RILEVATO che la stessa è scaduta e che in data 4.8.2014 al prot. n. 6565 è pervenuto un nuovo schema di convenzione, predisposto dal Tribunale di Lecco per l'attivazione delle predette prestazioni di pubblica utilità presso il Comune di Costa Masnaga;

RILEVATO che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune per l'inserimento di n. 5 persone da utilizzare nei servizi elencati all'art. 1, dando atto che le stesse persone saranno coordinate dal Sindaco;

CONSIDERATO che tali prestazioni costituiscono una misura per consentire un recupero sociale del soggetto condannato e al tempo stesso un mezzo per contribuire allo svolgimento di un servizio che possa contribuire al benessere della collettività di riferimento;

CON VOTI

D e l i b e r a

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla convenzione con il Tribunale di Lecco, nel testo allegato alla presente deliberazione, per lo svolgimento di lavoro di

pubblica presso il comune di Costa Masnaga nelle attività indicate in all'art. 1 della convenzione stessa, da parte di persone condannate, ai sensi dell'art. 9-bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada, il quale contempla la possibilità per le stesse, di sostituire in alcuni casi la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento di una prestazione lavorativa di pubblica utilità;

2 di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentate del Comune, alla sottoscrizione della convenzione sopra indicata;

3 di dare atto che le prestazioni sopra indicate sono a carattere gratuito e che è fatto divieto di corrispondere alcun tipo di retribuzione, mentre rimane a carico dell'ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e quella riguardo la responsabilità civile verso terzi. .

Il Sindaco
Sabina Panzeri

TRIBUNALE di LECCO
CONVENZIONE

Tra

Il Ministero della Giustizia nella persona del Presidente f.f. del Tribunale di Lecco Dott. Enrico Massimo Manzi

e

.....,con sede in località.....,nella persona del legale rappresentante

per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del .lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001

Premesso

1. che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuati o extracomunitari;

b) per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

f) nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze

3. che l'art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che *l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta* sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere *svolto* il lavoro di pubblica utilità;

4. che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

ciò premesso

tra

il Ministro della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona del dott. Enrico Massimo Manzi, nato a Milano il 3.6.1957, Presidente f.f. del Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131), giusta la delega di cui in premessa,

e

....., con sede legale ain località,
codice fiscale, che interviene al presente atto nella persona di, nato a, il, legale rappresentante di cui in premessa,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1- Attività da svolgere

1. L'ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore a 4 unità contemporaneamente.

2. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Partecipazione ad opere di manutenzione degli spazi verdi del Comune;
- Condivisione di momenti lavorativi, ricreativi e di socializzazione organizzati dal Comune;
- Accompagnamento ed assistenza nell'ambito dei trasporti effettuati quotidianamente per e con gli utenti del Comune;
- Attività di manutenzione del patrimonio comunale;
- Attività dei servizi sociali.

L'Ente fa presente che le attività effettivamente svolte dalle persone condannate dipenderanno dalle caratteristiche della persona stessa, dal monte ore e dal periodo dell'anno.

Art. 2 - Modalità di svolgimento e verifiche

1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- i Sindaco, gli Assessori e i Responsabili dei Servizi ai quali verranno assegnate le persone condannate (recapiti tel e mail).

2. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4 . Modalità del trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

3. L'ente si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure

profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Relazione sul lavoro svolto

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione avrà la durata di **anni tre** a decorrere dalla data di stipulazione.
2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Lecco,

Ministero della Giustizia

Comune di Costa Masnaga

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 02/09/2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 02/09/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GIUDICI BEATRICE

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
